



Unione Sindacale di Base

Via Caltanissetta, 3 – 95122 CATANIA – tel: 3496759760

sicilia.agenziefiscali@usb.it; anastasidafne@gmail.com

Catania, 03 febbraio 2023

Alla Direzione Dogane Messina
E p.c. Alla DT VII - SICILIA Ufficio Affari Generali PALERMO
E p.c. alle OO.SS territoriali
E pc alla RSU Dogane Messina
E p.c. al personale sede

Richiesta revoca disposizione di servizio 1345/ 2023- Riorganizzazione interna UD Messina e designazione sostituto del Direttore

A seguito della ricezione della disposizione di servizio, trasmessa alle parti sindacali come meri soggetti in indirizzo senza alcuna informativa preventiva e dunque senza il rispetto dei termini di cui all'art. 5 CCNL Funzioni Centrali, il nostro sindacato USB Pubblico Impiego, da sempre impegnato nella tutela e nella lotta per l'acquisizione dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori nonché nel rispetto dei principi di imparzialità della Pubblica Amministrazione, chiede l'immediata revoca della stessa alla luce delle violazioni di legge e dei profili di inopportunità ivi contenuti e contestualmente apertura di un tavolo di confronto, per le ragioni sotto specificate:

Violazione artt. 4 e 5 Decreto Legislativo 165/2001 e delega ius variandi del datore di lavoro

La disposizione di servizio prot. 1345 /2023 del Direttore UD di Messina del 18 gennaio 2023 al primo capoverso richiama in premessa e correttamente gli artt. 4, comma 2, 5, comma 2 e 17, comma 1 del d.lgs 165/2001 nella parte in cui precisa

*" **ai dirigenti spetta l'adozione** degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa **di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo**. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati";* che *"le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le **misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità** e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione"* e che *"i dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: ... dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi"*.

Tale incipit della disposizione di servizio si pone in insanabile contrasto, anzitutto con il successivo **articolo 5** della medesima disposizione, rendendolo per ciò stesso del tutto illegittimo, nella parte in cui così stabilisce " 1. **Per**



Unione Sindacale di Base

Via Caltanissetta, 3 – 95122 CATANIA – tel: 3496759760

sicilia.agenziefiscali@usb.it; anastasidafne@gmail.com

specifiche esigenze di servizio ed entro limiti temporali prefissati, i responsabili delle Sezioni interne possono attribuire al personale assegnato alla rispettiva Sezione altre attività anche in Reparti diversi da quelli di assegnazione, purché nell'ambito della Sezione medesima e in linea con il profilo professionale del personale interessato.

2. Per specifiche e motivate esigenze di servizio ed entro limiti temporali prefissati, il Titolare della Posizione Organizzativa di Elevata Responsabilità "Tributi, antifrode e gestione sequestri", può attribuire al personale assegnato alle Sezioni Gestione Tributi e Urp e Antifrode e Controlli altre attività anche in Reparti diversi da quelli di assegnazione purché nell'ambito delle predette Sezioni e in linea con il profilo professionale del personale interessato."

Tale illegittimità emerge anzitutto nella circostanza che ad un funzionario, seppure capo sezione, non può in alcun modo essere delegata la valutazione "di specifiche e motivate esigenze di servizio" e non è in alcun modo soprattutto delegabile lo "***Ius Variandi***" che è una tipica funzione del "datore di lavoro" e quindi del dirigente, unico reale conoscitore della struttura dell'Ufficio da un punto di vista organico e sistematico.

Ma la denunciata illegittimità del citato art. 5 della disposizione di servizio impugnata, permane anche avuto riguardo ad altra norma invocabile ed invocata nel caso di specie: la delega di funzione di cui all'art. 17, comma 1 bis, del D.lgs n. 165 del 2001 laddove si prescrive che "***i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze ad essi riservate, a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidate***".

Il provvedimento in oggetto, in effetti, pare volere fare applicazione di tale ultima norma (art. 17, comma 1 del TUPI) ma lo fa in modo assolutamente incoerente rispetto alle finalità e cautele fissate dalla norma stessa, la quale ultima, avendo carattere eccezionale, necessita di applicazione ed interpretazione restrittive.

In particolare, ai sensi del citato all'art. 17 c.1 lettera d è il dirigente e non il funzionario che deve di volta in volta individuare le specifiche e comprovate ragioni di servizio a giustificazione della delega della funzione ed è sempre il dirigente **e non il funzionario** che deve stabilire il tempo "determinato" della delega al funzionario apicale sempre per specifiche e comprovate ragioni di servizio, invece di conferire tale "potere" al funzionario astrattamente e genericamente delegandolo ad esercitare a tempo indeterminato una funzione che non gli è propria, quando l'avesse lui ritenuta necessaria e per "specifiche e comprovate ragioni di servizio" dal medesimo funzionario delegato discrezionalmente individuate.

Sulla violazione art. 53 Decreto Legislativo 165/2001 - sussistenza incompatibilità capo personale e responsabile sindacale



Unione Sindacale di Base

Via Caltanissetta, 3 – 95122 CATANIA – tel: 3496759760

sicilia.agenziafiscali@usb.it; anastasidafne@gmail.com

L'art. 52 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ha modificato l'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserendo nel testo il comma 1-bis. Questo prevede che *"Non possono essere conferiti incarichi di **direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali** o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni."*. Tale ipotesi di incompatibilità è stata ribadita tra le altre dalla **Circolare Funzione Pubblica 11/ 2010** ove è altresì precisato che *" La norma introduce un impedimento ovvero una condizione ostativa relativa al conferimento di incarichi di direzione nelle amministrazioni con riferimento alla preposizione a strutture che gestiscono il personale. La finalità della disposizione è quella di perseguire un'azione amministrativa imparziale e uno svolgimento della funzione dirigenziale scevro da possibili condizionamenti mediante il ricorso a strumenti organizzativi formali. La norma, pertanto si riconduce ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, che, a prescindere dalla natura dell'attività e anche in presenza di un rapporto di lavoro contrattualizzato, debbono essere osservati dalla pubblica amministrazione, la quale è tenuta «al rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento cui è estranea ogni logica speculativa» (Corte costituzionale, sentenze n. 146 del 2008 e 82 del 2003) (...).*

"Ciò che si vuole evitare è un'eventuale influenza sulla gestione che può derivare dal coinvolgimento attuale o passato del responsabile della struttura in particolari e significative attività sindacali o politiche o dall'aver avuto con tali organizzazioni particolari rapporti. In quest'ottica, la disposizione pone una norma precettiva che non prevede alternative, volta ad evitare un potenziale conflitto di interessi tra due uffici o tra l'interesse personale e l'interesse pubblico.

La situazione di "incompatibilità" dovuta alla circostanza di rivestire una carica in organizzazioni sindacali o in partiti politici o di avere collaborazioni continuative con tali organizzazioni non è rimovibile, a nulla valendo il fatto che l'incaricato possa eventualmente dimettersi. Solo il decorso del tempo previsto può rendere possibile il conferimento dell'incarico nell'amministrazione". (...)

*"Per quanto riguarda le amministrazioni dello Stato, l'impedimento concerne innanzi tutto gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001. Il vincolo di incompatibilità sussiste anche nei confronti di tutti i dirigenti che vengono preposti in base al comma 5 bis e ai soggetti incaricati ai sensi del comma 6 del citato articolo. **Stante l'ampia dizione utilizzata nella disposizione e la finalità perseguita, la norma si applica inoltre a tutte le ipotesi in cui sia conferito con atto formale un incarico sulle strutture deputate alla gestione del personale.** Sono comprese nel campo di applicazione anche le strutture prive di rilevanza esterna e, quindi, la*



Unione Sindacale di Base

Via Caltanissetta, 3 – 95122 CATANIA – tel: 3496759760

sicilia.agenziefiscali@usb.it; anastasidafne@gmail.com

disposizione riguarda pure **l'attribuzione di posizioni organizzative e di competenza mediante delega** (..).

"A fronte dell'esistenza di una delle ragioni di impedimento introdotte dall'art. 53, comma 1 bis, in esame l'amministrazione, come detto, non può conferire incarichi di gestione del personale. Nell'ipotesi in cui l'incarico venisse conferito in presenza di una causa ostativa, questa **determinerebbe la nullità degli atti con cui l'incarico è stato attribuito per violazione di norma imperativa**. L'amministrazione dovrebbe pertanto operare per la rimozione dell'illegittimità ed il ripristino della legalità mediante l'adozione di un atto ricognitivo della nullità e il conferimento di un nuovo incarico a soggetto munito dei requisiti prescritti dalla legge".

Risulta alla scrivente che l'attuale **Responsabile della Sezione Servizi e Supporto, peraltro nominato nell'atto in oggetto anche quale Sostituto del Direttore dell'Ufficio**, abbia rivestito negli ultimi due anni ed a tutt'oggi riveste la carica di responsabile sindacale ed in **particolare di coordinatore regionale della sigla CISL FP e risulta pertanto incompatibile con la funzione di responsabile apicale della sezione servizi di supporto che tra le altre annovera l'attribuzione della gestione del personale**

Sulle regole anticorruzione e il principio di rotazione

Fermo restando tutto quanto sopra, non si può prescindere, inoltre, dal *bypassare* un assetto organizzativo a carattere generale dell'atto, **peraltro emanato da un Dirigente in procinto di lasciare l'incarico presso l'Agenzia**, che conferma il perdurare di talune professionalità in settori altamente rischiosi sotto il profilo corruttivo. Stante quanto previsto dalla legge 190 del 6 novembre 2012, la strategia proposta dall'ANAC, elaborata dall'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, attraverso la predisposizione e l'emanazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPCP), pone il focus sul cosiddetto "*meccanismo della rotazione del personale*", che per certi aspetti, è pacifico debba fare i conti con la formazione di professionalità adeguate e preparate, ma ancor di più, in generale, anche col numero ridotto dei dipendenti in organico, mai sufficiente ad alleviare un peso, in un'Amministrazione come questa, in continua carenza di personale.

Tuttavia, tali presupposti, non possono ostacolare il meccanismo del *turn-over* soprattutto in quei settori maggiormente esposti a rischio corruttela, men che meno sotto il profilo della responsabilità professionale dei funzionari assegnati alle diverse sezioni.

Dal punto di vista squisitamente motivazionale, siffatta organizzazione, tra l'altro, non innesta nuova linfa ai funzionari che di fatto si trovano a dover svolgere sempre le medesime attività, ma rielabora, a parer nostro, qualche lieve e apparente "aggiustamento" di riassegnazione delle competenze. Insomma, un timido rimescolamento delle carte che non innova e non



Unione Sindacale di Base

Via Caltanissetta, 3 – 95122 CATANIA – tel: 3496759760

sicilia.agenziefiscali@usb.it; anastasidafne@gmail.com

garantisce un'adeguata rotazione. Se da un lato è probabile che taluni funzionari sono accoratamente affezionati al proprio ruolo e non ambiscono a mutamenti di funzione, altri, invece non vedendo la possibilità trasparenti di carriera nè di parità di trattamento neanche immaginano il cambiamento. Alcuni di loro, inoltre, sono ormai esausti anche per il peso dei carichi di lavoro che affrontano.

Queste, naturalmente, sono osservazioni che potrebbero essere ampiamente smentite se solo si avviasse **una rilevazione dei fabbisogni attraverso l'avvio di una mobilità funzionale o di un massiccio piano di formazione**. Emerge, infatti, che nella pianta organica dell'UD di Messina risulta esserci un numero elevato di funzionari di alto profilo economico che potrebbero potenzialmente garantire un'adeguata rotazione.

Infine, si pone l'opportunità di valorizzare, ai fini del conferimento di responsabilità, l'anzianità di servizio (criterio oggettivo in tutte le procedure di progressione) cercando di evitare la mortificazione dell'esperienza pregressa a scapito di quelle professionalità che da diversi anni, presso l'U.D. di Messina, svolgono il loro servizio con senso di responsabilità e abnegazione.

Alla luce delle argomentazioni sopra esposte USB

Chiede:

- 1) La revoca-sospensione della disposizione di servizio 1345/2023 e l'immediata apertura di un tavolo di confronto;
- 2) L'adozione di ogni provvedimento idoneo a rimuovere la violazione sull'incompatibilità per incarico sindacale
- 3) La piena attuazione del piano anticorruzione

In attesa di un cortese riscontro si porgono cordiali saluti

Dafne Anastasi p/ USB PI Agenzie Fiscali Sicilia